



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°405 CSAT 30 del 08 maggio 2018

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall' Avv. Giovanni Bertuglia, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. sig. La Cara Giuseppe, nella riunione del giorno 08 maggio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 127/A

A.S.D. Valle Jato Calcio (Pa) avverso squalifica 4 gare calciatore Cimino Giorgio e inibizione fino al 28/02/2019 dirigente Pescina Simone.

Campionato Terza Categoria Gir. "B" Gara: A.S.D. Valle Jato Calcio/Panormus del 22/04/18.

Comunicato Ufficiale Delegazione Prov.le Palermo n. 76 del 26/04/2018.

La Società A.S.D. Valle Jato Calcio ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Provinciale, assunta con il Comunicato Ufficiale indicato in epigrafe, rilevando che le sanzioni inflitte appaiono sproporzionate ai fatti così come realmente accaduti.

In particolare la reclamante sostiene che il proprio calciatore Cimino Giorgio non avrebbe commesso alcun atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario, ma si sarebbe limitato a chiedere chiarimenti allo stesso dopo aver subito una gomitata in faccia; inoltre lo stesso avversario, approfittando del fatto che l'arbitro era girato, si sarebbe buttato a terra simulando di essere stato colpito.

Il dirigente Pescina Simone invece si sarebbe limitato a separare i calciatori di entrambe le squadre impegnati in un'animata discussione ponendosi davanti all'arbitro per evitargli un'aggressione e non avrebbe tenuto alcun comportamento violento nei confronti dei tesserati avversari.

Chiede pertanto un adeguamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo Provinciale alla luce dei fatti per come appena descritti.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro e il suo supplemento costituiscono prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura degli stessi è dato evincersi che al 38° minuto del primo tempo il calciatore n. 11 della A.S.D. Valle Jato Calcio Cimino Giorgio veniva espulso dal campo perché colpiva con un violentissimo pugno al volto un avversario facendolo cadere all'indietro e inoltre perché tirando lo stesso avversario per la maglia gli faceva sbattere le spalle per terra. Successivamente entrava in campo il dirigente Pescina Simone che prima colpiva con un violento pugno un calciatore avversario e poi dirigendosi verso l'arbitro lo strattonava per la maglia offendendolo e minacciandolo. In seguito si avvicinava al dirigente della squadra avversaria Sig. Scalavino Vincenzo colpendolo con due violenti schiaffi e infine, dopo essere stato allontanato dal campo, invadeva più volte il terreno di gioco in segno di protesta causando ripetute interruzioni della gara e, alla fine della contesa, entrava nello spiazzo antistante gli spogliatoi continuando a minacciare e offendere l'arbitro.

Questa Corte rileva che quanto asserito dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, sia relativamente alla posizione del calciatore Cimino Giorgio che a quella, ben più grave, del dirigente Pescina Simone e ritiene pertanto che le sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure appaiono appena sufficienti a sanzionare gli accadimenti. Si tratta

infatti di comportamenti particolarmente violenti oltre che minacciosi e offensivi, e tra l'altro anche reiterati, che non trovano alcuna giustificazione

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la squalifica per quattro gare al calciatore Cimino Giorgio e l'inibizione fino al 28/02/2019 al dirigente Pescina Simone

Con addebito della tassa reclamo (€130,00) non versata.

Procedimento 128/A

A.S.D. CALCIO BIANCAVILLA 1990 (CT) avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Russo.

Campionato Eccellenza Play Off Girone "B" Gara Città di Scordia/Calcio Biancavilla 1990 del 29/04/2018.

C.U. n.396 del 02/05/2018.

Con rituale e tempestivo gravame l'A.S.D. Calcio Biancavilla 1990 impugna la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, in epigrafe riportata, sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore è stato espulso per somma di ammonizioni e che lo stesso al termine della gara sarebbe andato a chiedere solo dei chiarimenti all'arbitro senza, peraltro, ottenere alcuna risposta da parte di quest'ultimo per cui la stessa risulta sproporzionata a quanto effettivamente accaduto e chiede che la stessa venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, rileva che al 29' del 1° t. il calciatore sig. Russo Giuseppe veniva espulso per somma di ammonizioni. Lo stesso, inoltre, a fine gara entrava sul terreno di gioco e rivolgeva, all'indirizzo dell'arbitro, una frase dall'evidente tenore offensivo e velatamente minaccioso.

In ragione di quanto sopra, sebbene la tesi difensiva della reclamante non trovi riscontro negli atti ufficiali di gara, il gravame può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi atteso che quanto commesso dal sig. Giuseppe Russo, al termine della gara, è avvenuto in unico ed isolato contesto per la qual ragione può ben contenersi la sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S., a cui deve aggiungersi un ulteriore giornata di squalifica automatica per l'avvenuta espulsione a seguito delle doppia ammonizione (ex art. 45 comma 2 C.G.S.).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Russo.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 08 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Santino LO PRESTI